



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DE POLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2026**

Modifiche al codice civile in materia di affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o di altri gravi reati comportanti rischio per il minore

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede l'affido esclusivo dei minori ad uno dei due genitori nel caso in cui l'altro abbia commesso reati gravi contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità personale o contro la libertà personale, in danno dell'altro genitore o dei figli, anche nel caso che tali reati siano stati solo tentati. I dati diffusi da *Save the children* sulla violenza assistita registrano che, negli ultimi cinque anni, circa 427.000 minori hanno vissuto in contesti familiari violenti, assistendo direttamente, nella metà dei casi, ai maltrattamenti delle loro madri da parte dei padri o di altri familiari. Secondo il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI) « per violenza assistita intra-familiare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza sia direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo) sia indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) ». La Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere, ratificata in Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, sancisce: « i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia ». I traumi causati dall'esposizione alla violenza sono molto gravi e, troppo frequentemente, sottostimati. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 34504 del 3 dicembre 2020, ribadisce che « va sospesa la responsabilità genitoriale di colui il quale abbia commesso il reato di maltrattamenti verso il *partner* in presenza dei figli mi-

nori ». Il comportamento vessatorio, prevaricatore e violento, agito anche non direttamente nei confronti dei figli, dimostra una modalità abusante della responsabilità genitoriale, suscettibile di recare pregiudizio alla crescita sana dei figli, tanto da comportare la sospensione delle facoltà genitoriali. La Corte nella stessa sentenza afferma anche che « nell'abuso della responsabilità genitoriale rientrano non soltanto le condotte di reato direttamente rivolte contro i figli minori (siano esse violente o solo moralmente vessatorie, maltrattanti ai sensi dell'articolo 572 codice penale ovvero persecutorie o idonee ad integrare altri e diversi delitti), ma anche quelle indirettamente rivolte contro di loro, che, colpendo, come nel caso di specie, pervicacemente e brutalmente l'altro genitore, li costringono ad assistere, secondo i parametri normativi dettati dall'articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-*quinquies*, ad una violenza e sopraffazione destinate ad avere inevitabilmente conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria ». La legge 8 febbraio 2006, n. 54, introducendo il principio della bigenitorialità, prevede l'affido condiviso dei figli e stabilisce pertanto il diritto del minore, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Dopo venti anni di applicazione della legge sorge la necessità di modificarla, perché, pur avendo molti aspetti positivi, pone una serie di interrogativi importanti quando il genitore è riconosciuto come un genitore violento. Gli episodi di violenza in famiglia sono attualmente in crescita, come confermano non solo le cronache ma anche, e soprattutto, i dati ufficiali del Ministero della

giustizia. Anche se hanno come oggetto esplicito la figura femminile, la madre, creano comunque una violenza vicaria che coinvolge i figli e determina in ognuno di loro condizioni di grave sofferenza. Infatti molte volte accade che il principio di bigenitorialità prescritto dal legislatore non sia quello più adatto a realizzare la migliore tutela del minore in tutte le situazioni. Una di queste ipotesi è l'abuso o la violenza sul minore ad opera di uno dei due genitori. In tale caso è senza dubbio fondamentale la necessità di disporre l'affidamento esclusivo all'altro genitore al fine di proteggere il minore. Spesso infatti il genitore nutre forti preoccupazioni con riferimento all'affidamento dei propri figli se il coniuge da cui si vuole separare è violento o aggressivo. L'apprensione cresce se tale soggetto ha in corso procedimenti penali o, a maggior ragione, ha riportato condanne soprattutto per reati come lesioni, percosse o maltrattamenti in famiglia. Introducendo l'obbligo di affidamento esclusivo al genitore vittima, lui stesso, di violenza, si assicura il benessere del minore. Far subire infatti al minore gli atteggiamenti del genitore che si è dimostrato ostile vuole dire arrecare al minore un grave pregiudizio, in alcuni casi irreversibile. Le fattispecie affrontate dal presente disegno di legge mettono in evidenza gli aspetti problematici derivanti dall'affido condiviso, soprattutto quando vi siano dei genitori violenti in un contesto familiare che non è in grado di proteggere il minore o di opporsi alle prepotenze così non soddisfacendo i bisogni dei figli e non garantendo loro un ambiente sereno. Quindi nelle fattispecie affrontate dal presente disegno di legge è necessario procedere all'affidamento esclusivo perché l'affidamento condiviso risulta essere negativo per la prole. Infatti le medesime fattispecie mettono in evidenza una manifesta carenza o un'inedoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse del minore.

In particolare il disegno di legge concerne l'introduzione di un meccanismo automatico per l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori in talune ipotesi di particolare gravità in cui siano stati adottati, nei confronti dell'altro genitore, provvedimenti che comportano una presunzione assoluta di non idoneità del genitore medesimo ad essere affidatario dei figli. Tali ipotesi comprendono gli ordini di protezione di cui all'articolo 473-bis.69 del codice di procedura civile, le richieste di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, la citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, i provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale adottati ai sensi dell'articolo 333 del codice civile. Nei casi di rinvio a giudizio o di citazione diretta, l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori è stato previsto quando si tratti di delitti contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità personale o contro la libertà personale, consumati o tentati in danno dell'altro genitore o dei figli. Anche nei casi in cui opera il meccanismo automatico per l'affidamento esclusivo è comunque prevista la possibilità per il giudice di disporre, a determinate condizioni e previo ascolto del minore, idonee modalità di frequentazione tra il genitore e il figlio minore. Simmetricamente è previsto un meccanismo automatico di ripristino dell'affidamento condiviso (articolo 337-*quinquies* del codice civile) quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stato disposto l'affidamento esclusivo (revoca dell'ordine di protezione o dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale o di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha com-

messo o il fatto non costituisce reato). Il disegno di legge lascia inalterata la facoltà del giudice di disporre l'affido esclusivo già previsto dall'articolo 337-*quater*, primo comma, del codice civile qualora ritenga, motivatamente, che l'affido condiviso sia contrario all'intere-

resse del minore, previsione generale che consente al giudice di valutare tutte le ulteriori ipotesi di eventuale pregiudizio per il minore che non rientrano nella casistica per la quale si applica il meccanismo automatico previsto dal disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 337-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice dispone in ogni caso l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori quando nei confronti dell'altro genitore sia stato adottato un ordine di protezione di cui all'articolo 473-*bis*.69 del codice di procedura civile, ovvero sia stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale o disposta la citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del medesimo codice per alcuno dei delitti, consumati o tentati in danno dell'altro genitore o dei figli, di cui agli articoli 387-*bis*, 558-*bis*, 570, 571, 572, 573, 574, 574-*bis*, 575, 582, aggravato ai sensi dell'articolo 583, 583-*quinqies*, 584, 586, 591, 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 600-*octies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale. Il giudice dispone altresì l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori quando nei confronti dell'altro genitore siano stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del presente codice »;

*b)* dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo periodo, il giudice, con provvedimento motivato, può stabilire, ove non sussista un grave pregiudizio per il minore e previo ascolto di quest'ultimo ai sensi del-

l'articolo 473-*bis*.4 del codice di procedura civile, idonee modalità di frequentazione tra il genitore cui il figlio non è affidato e il figlio minore, adottando altresì misure di protezione adeguate a garantire l'incolumità del figlio ».

2. All'articolo 337-*quinqüies* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 337-*quater*, primo comma, secondo e terzo periodo, il giudice dispone l'affidamento condiviso qualora siano revocati l'ordine di protezione di cui all'articolo 473-*bis*.69 del codice di procedura civile o i provvedimenti di cui all'articolo 333 del presente codice ovvero sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale ovvero sentenza di assoluzione di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale per i reati indicati dal medesimo articolo 337-*quater* ».



